REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/73 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1973
che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972 ([2]), modificato dal regolamento (CEE) n. 884/73 ([3]), ha fissato le norme generali per la concessione dell'aiuto per i bachi da seta per le campagne di allevamento 1972/1973 e 1973/1974 ; che spetta alla Commissione stabilire le relative modalità di applicazione per la campagna di allevamento 1973/1974 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 845/72 e dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 922/72, l'aiuto viene accordato soltanto per i telaini che contengono un quantitativo minimo di uova e che abbiano dato luogo a una produzione minima di bozzoli ; che occorre lasciare la determinazione di questi quantitativi minimi agli Stati membri tenendo conto, tuttavia, delle condizioni normali di produzione nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 922/72, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l'aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione ; che, di conseguenza, le domande di aiuto presentate dai produttori devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo ;

considerando che è necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'integrazione ;

considerando che gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano acquistato i telaini da un organismo riconosciuto e che abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto ; che, per la corretta applicazione del regime di aiuto, bisogna definire le condizioni di riconoscimento di detti organismi ;

considerando che, in tal caso, per assicurare l'efficacia del sistema di controllo di cui sopra è opportuno prevedere che le domande di aiuto siano corredate di attestati rilasciati dai detti organismi ; che, allo stesso scopo è opportuno prevedere che gli Stati membri verifichino l'esattezza degli attestati ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1973/1974, l'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72, viene accordato alle condizioni definite negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'aiuto viene accordato soltanto per i telaini :

a) che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atti a schiudersi ;

b) che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura.

La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.

Articolo 3

1. L'aiuto viene accordato al bachicoltore su domanda presentata dallo stesso non oltre il 31 dicembre 1973.

Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.

2. Lo Stato membro versa l'importo dell'integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.

Articolo 4

1. La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti :

— il nome, cognome, indirizzo e la firma del richiedente ;

— il numero di telaini utilizzati nonché la data o le date della loro ricezione ;

([1]) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.
([2]) GU n. L 106 del 5. 5. 1972, pag. 1.
([3]) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 34.

— la quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché la data o le date della loro consegna ;

— il luogo di deposito del prodotto ovvero, se questo è stato venduto e preso in consegna, il nome, cognome ed indirizzo del primo acquirente.

2. In caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, la domanda è accolta solo se corredata delle attestazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo :

— il numero dei telaini rilasciati, con l'indicazione del nome dell'allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita ;

— la quantità di bozzoli ricevuti, con l'indicazione del nome dell'allevatore che li ha forniti e la data di entrata.

2. Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori :

— al più tardi 40 giorni dopo l'uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l'indirizzo dell'allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell'attestato ;

— al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l'indirizzo dell'allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell'attestato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI